

**REGOLAMENTO  
PER LA SOMMINISTRAZIONE  
DELL'ACQUA**

**Approvato dal C.d.A. in data 07/06/2012**

**– Azienda Intemelia Gestione Acque S.p.A.  
Passeggiata Trento Trieste, 31/A  
18039 Ventimiglia (IM)  
Tel. 0184 239267 – Fax 0184 232282**

## **INDICE**

### **Norme per la somministrazione dell'acqua**

Da articolo n. 1 ad articolo n. 18

### **Norme per gli impianti interni**

Da articolo n. 19 ad articolo n. 22

### **Norme per le bocche antincendio**

Da articolo n. 23 ad articolo n. 25

### **Prescrizioni generali**

Da articolo n. 26 ad articolo n. 36

## **NORME PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA**

### **Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, il servizio di somministrazione di acqua da parte dell'AIGA SPA, Gestore Idrico Integrato, (di seguito Gestore) e si applica su tutto il territorio della città di Ventimiglia e della provincia di Imperia.
2. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che occorra la materiale trascrizione e sarà consegnato all'atto della stipula del contratto, agli sportelli, o quando l'utente ne faccia richiesta. Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'utente o mediante avviso pubblicato sulla stampa locale a scelta del Gestore oppure mediante avviso in bolletta sempre a scelta del Gestore.
3. L'acqua viene fornita di norma per i soli usi domestici; tuttavia, limitatamente alle disponibilità, può essere concessa anche per gli usi industriali, agricoli ed assimilabili.
4. Tutti gli utenti che, per gestire e/o esercitare la propria attività o sul cui immobile si svolga una attività di qualsiasi natura e/o specie, devono essere censiti come utenze commerciali/artigianali e non come utenze domestiche indipendentemente dall'accatastamento dell'immobile di interesse.
5. Per tutti gli usi, l'acqua viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti, tenendo conto, in caso di emergenza, delle priorità indicate dalle Autorità competenti. In caso di scarsità prevedibile o per cause non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore informerà gli utenti, proponendo al Comune le misure da adottare per coprire il periodo di crisi.
6. Il servizio viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti nella Carta dei Servizi vigente.
7. Il Gestore deve erogare acqua potabile secondo le prescrizioni della normativa vigente. È consentita in via straordinaria la fornitura di

acqua non potabile e comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica della potabilità.

8. Nel caso di erogazione di acqua non potabile, l'utente dovrà solamente pagare la quota fissa di accesso al servizio acquedotto e l'importo relativo alla tariffa di fognatura e depurazione.

9. Ad esclusione degli usi domestici, qualsiasi altro tipo di fornitura può essere in ogni momento revocata anche senza preavviso e può essere altresì temporaneamente sospesa qualora la prosecuzione della fornitura stessa possa recare nocimento al servizio di distribuzione di acqua ad uso domestico, durante il termine contrattuale, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.

## **Articolo 2. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'allacciamento viene effettuato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica mediante costruzione di una presa ed installazione di un contatore.

2. Per ottenere la somministrazione e l'allacciamento alla rete idrica occorre presentare domanda al Gestore che eroga il servizio; detta richiesta di allaccio non obbliga il Gestore alla fornitura dell'acqua in quanto l'erogazione viene concessa solo dopo il perfezionamento del contratto di somministrazione secondo le disposizioni dell'art.4 e seguenti.

3. La domanda, redatta con lettera scritta o su apposito modulo predisposto e fornito dalla società, deve essere presentata a firma del proprietario dell'immobile da fornire, oppure dal soggetto che utilizza l'immobile stesso sulla base di un titolo valido o di un legale rappresentante dei medesimi.

4. Nella domanda, tra l'altro, dovrà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il quale si richiede la somministrazione e nel caso in cui durante la vigenza del contratto di somministrazione l'impiego risultasse diverso da quello specificato il Gestore potrà sia sospendere immediatamente il servizio e sia risolvere immediatamente il contratto di somministrazione oltre ad applicare una penale pari ad euro 1.000,00 oltre ad applicare la tariffa inerente all'utilizzo effettivo retrodatata di anni cinque (5) rispetto all'accertamento intervenuto. Nella domanda, inoltre dovrà essere specificata l'ubicazione dell'immobile o zona per la quale si richiede la fornitura e l'eventuale allacciamento.

5. All'atto della presentazione della domanda, il proprietario o l'utilizzatore dell'immobile da fornire dovrà produrre una dichiarazione di disponibilità dell'immobile stesso, fatti salvi i diritti di terzi ed eventuale altra documentazione, secondo quanto previsto dalle leggi e/o dai regolamenti in materia.

6. In ogni caso il Gestore si riserva piena facoltà di accettare o respingere ogni richiesta di allacciamento entro i limiti di disponibilità dei propri impianti e sempre che, in relazione al previsto tipo di impiego ed agli impianti di utilizzazione, condizioni tecniche non vi si oppongano.

7. La richiesta può essere rifiutata qualora sussistano i seguenti impedimenti di natura tecnica:

- impossibilità di erogare la portata richiesta;
- non presenza delle reti di servizio nella zona per cui si richiede l'allaccio;
- impossibilità di erogare il minimo carico idraulico al contatore, fatta eccezione per il caso in cui l'utente si faccia carico a proprie spese di installare un impianto di sollevamento interno come previsto agli articoli successivi.

8. Qualora non sussistano impedimenti all'accoglimento della richiesta, il Gestore comunica il preventivo di allaccio e le spese di attivazione della fornitura; la realizzazione delle opere di allaccio è subordinata al pagamento in anticipo, da parte dell'utente, dell'importo preventivato.

### **Articolo 3. RINUNCIA ALL'ALLACCIO**

1. I lavori di allaccio sono eseguiti dal Gestore, in conformità alle disposizioni tecniche stabilite dalle norme.

2. Il Gestore provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento previo pagamento dei costi di allacciamento indicati nel preventivo; se entro 15 gg. dalla accettazione del preventivo i lavori non avessero ancora avuto inizio, il richiedente può rinunciare all'allaccio senza oneri a suo carico. In questo caso il Gestore provvederà a restituirgli solamente l'importo versato al momento dell'accettazione del preventivo.

3. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinuncerà all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito e gli eventuali costi

tecnico-amministrativi sostenuti per la rimozione ed il ripristino.

#### **Articolo 4. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

1. La fornitura dell'acqua all'utente allacciato alla rete idrica avviene solo a seguito della stipula del contratto di somministrazione in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. E' fatto obbligo all'utente di comunicare all'Azienda ogni modifica, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

2. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell'utente ed il contestuale obbligo al pagamento delle spese di contratto.

3. L'utente non può utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Gestore che, nel caso di accettazione, procede all'aggiornamento del contratto.

4. L'utenza sarà obbligatoriamente intestata al proprietario dell'immobile (caseggiato, appartamento, capannone, magazzino, terreno) servito. Potrà essere anche intestata al fruitore del servizio, purché il proprietario dell'immobile rilasci contestualmente a favore del Gestore garanzia per l'esatto adempimento di ogni obbligazione nascente dal contratto di somministrazione; in tale ultimo caso il Gestore potrà agire immediatamente e direttamente anche contro il proprietario dell'immobile

5. In caso di Amministrazioni Condominiali o di persone giuridiche o soggetti giuridici o Enti o Associazioni o qualunque altro organismo di qualsiasi natura e/o specie, l'utenza potrà essere intestata all'Amministratore o alla persona giuridica o al soggetto giuridico o Ente o Associazione o qualunque altro organismo di qualsiasi natura e/o specie. In questo caso, l'Amministratore o il titolare del contratto dovrà comunicare al Gestore il numero e le tipologie di unità immobiliari servite e le relative variazioni.

6. Nel caso in cui l'utenza (intesa come installazione di un solo contatore) sia intestata ad un condominio o comunque ad un complesso immobiliare con almeno due unità abitative o a diverse quote di servizio verrà applicata la tariffa dei non residenti, mentre nel caso in cui venisse richiesta una differenziazione tra residenti e non residenti in ordine alla tariffa applicata dovrà essere installato per ogni

singolo utente, inteso come proprietario di una singola unità abitativa, un contatore singolo a spese ed onere del richiedente. Si precisa inoltre che l'utente non residente non potrà più usufruire della tariffa agevolata; per questa tipologia di utenza infatti la tariffa agevolata, a partire dal 1/01/2012 è abolita.

7. Il Gestore nel caso in cui il contatore sia intestato o venisse intestato al Condominio o all'Amministratore dello stesso o ad una persona giuridica o comunque ad un complesso immobiliare con almeno due unità abitative potrà a suo insindacabile giudizio obbligare il titolare di ogni unità immobiliare a realizzare a proprie spese ed onere un singolo contatore per ogni singola unità immobiliare.

8. L'intestatario sarà pienamente responsabile nel caso di inadempienze nei confronti del presente regolamento.

9. Ogni utente deve consentire al Gestore di allacciare altri utenti sulle derivazioni di presa al servizio della propria utenza, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.

## **Articolo 5. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto, salvo diversa disposizione, ha durata indeterminata.

2. La facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1569 del Codice civile, esercitata per iscritto mediante invio di racc. a.r. da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, va presentata al Gestore il quale provvederà a rilevare il consumo nonché alla chiusura del contatore con l'apposizione dei sigilli o all'eventuale sua rimozione.

3. In mancanza di tale recesso il titolare del contratto, gli eredi o aventi causa, sono responsabili in solido con l'effettivo utilizzatore del servizio nei confronti del Gestore e dei terzi, rispondendone per ogni implicazione di carattere civile.

4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente regolamento.

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione

dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente ed i suoi eredi e la persona fisica e/o giuridica che risulta intestataria di diritti reali e/o personali in qualche modo ascrivibili all'immobile cui si riferisce l'utenza di interesse sono responsabili solidalmente del contratto e dei consumi finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente regolamento

5. La riattivazione del servizio quando un misuratore è stato chiuso e sigillato o rimosso, può essere fatta solo ed esclusivamente dal Gestore e solo a seguito del perfezionamento di un nuovo contratto.

6. In assenza di contratto di somministrazione, il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze dal punto di vista civile e penale. All'utente "abusivo" sarà chiesto di regolarizzare la propria posizione nei confronti della società di gestione del Servizio Idrico Integrato, mediante stipula di un contratto di somministrazione. All'atto della stipula, il titolare del contratto di cui al precedente art. 5 comma 1 dovrà procedere al pagamento del corrispettivo del servizio dei cinque anni pregressi ed un consumo calcolato a forfait oltre ad una penale di euro 10,00 al giorno per ogni giorno di utilizzo abusivo del servizio oltre eventualmente il maggior danno subito dal Gestore, salvo che non dimostri di utilizzare l'unità immobiliare da un periodo più recente. Detti consumi saranno calcolati già in oggi in 250 metri cubi e l'addebito agli stessi avverrà sulla base delle tariffe previste per categoria di appartenenza.

7. Nel caso in cui l'intestatario del contratto dovesse venire meno in ordine a qualsiasi causa e/o motivo o comunque non dovesse più risultare il fruitore del servizio gli eredi, gli aventi causa devono darne comunicazione al Gestore entro due mesi dal fatto che ha determinato tale modifica, in difetto il Gestore, lasciando salvo quanto già indicato nel presente regolamento potrà applicare anche una penale pari alla somma corrispondente all'installazione di un nuovo contatore.

## **Articolo 6. DERIVAZIONI ABUSIVE**

1. La somministrazione deve servire ad uso esclusivo dell'utente il quale non può a sua volta divenire concedente dell'acqua ad immobili di sua proprietà o ad altri utenti, se gli stessi non sono previsti nel contratto di somministrazione.

2. E' quindi vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma

(sub-fornitura, somministrazione, ecc.), pena la risoluzione del contratto di somministrazione, senza obbligo alcuno di preavviso e con tutte le conseguenze giuridiche ivi previste.

3. È vietato derivare acqua con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso scritto del Gestore.

4. È vietato utilizzare gli impianti di distribuzione acqua per usi diversi da quello richiesto, pena la sospensione immediata della somministrazione senza obbligo di preavviso e la risoluzione del contratto oltre ad una penale di euro 1.000,00.

5. Il personale del Gestore sarà autorizzato ad effettuare tutte le procedure tecnico-finanziarie necessarie al recupero dei consumi abusivi pregressi e ad accedere alla proprietà privata per eseguire tutte le verifiche necessarie al fine di accertare, anche in contraddittorio, l'abuso effettuato.

#### **Articolo 7. TIPO DI UTENZA ED EROGAZIONI PROVVISORIE**

1. Ai fini dell'utilizzazione restano definiti i seguenti tipi di utenza:

uso domestico,

uso industriale e commerciale,

uso agricolo,

uso temporaneo,

uso antincendio,

uso porto.

2. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere forniture straordinarie e temporanee in casi particolari mediante particolari allacci.

3. La fatturazione dei relativi consumi avverrà in base a misure degli effettivi consumi oppure a valutazioni che verranno fatte caso per caso; saranno comunque calcolate anche le spese di:

allacciamento, se necessario;

per la stipula del contratto di somministrazione;

per la chiusura/rimozione del contatore.

## **Articolo 8. IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO**

1. I guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti che comportano indifferibili e straordinari interventi di emergenza sono regolamentati con riferimento alle obbligazioni contenute nella Carta dei Servizi.

2. In caso di lavori programmati che comportino la sospensione del servizio, è obbligo del Gestore preavvisare gli utenti e provvedere con la massima tempestività ad eliminare le cause che hanno prodotto la sospensione nelle forme e secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi.

3. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

4. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore, caso fortuito, guasti od incidenti, scioperi ed esigenze tecniche.

5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell'erogazione dell'acqua, tranne i casi di accertata responsabilità del Gestore stesso.

6. In nessun di tali casi il titolare del contratto di somministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni.

## **Articolo 9. CONTROLLI, SOPRALLUOGHI E VERIFICHE**

1. Il Gestore assicura che il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente per finalità inerenti il servizio o comunque per attività connesse o consequenziali e comunque garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali.

2. Il Gestore ha il diritto di ispezionare gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche se ubicati prima del contatore, e di collaudare e verificare gli stessi dal punto di vista igienico e tecnico.

3. L'utente è tenuto a garantire l'accesso del personale del Gestore o di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, alla proprietà privata per effettuare le operazioni di servizio descritte nel presente regolamento (quali letture, controllo e sostituzione contatori, verifica e riparazione guasti, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, accertamento di alterazioni ecc..) e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali.

4. Qualora l'utente opponga un motivato rifiuto all'accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede ad indicare per iscritto la data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio di cui al comma 3, dopo di che il Gestore, in caso di opposizione e/o ostacolo, può sospendere l'erogazione dell'acqua con addebito delle spese all'utente, finché le verifiche non avranno luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi o risarcimenti di sorta da parte dell'utente.

5. Le richieste di sopralluogo o di verifiche formulate dal cliente risulteranno a suo totale carico. Parimenti risulteranno a carico dell'utente quegli interventi conseguenti a richieste di intervento del Gestore per verificare cause di inconvenienti nel servizio di erogazione, qualora dette cause risultino non imputabili al Gestore stesso.

## **Articolo 10. ANTICIPO SUI CONSUMI**

1. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell'utente che contestualmente si impegna a corrispondere un anticipo infruttifero il cui ammontare verrà determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'utenza.

2. Tale deposito sarà rimborsato al momento della cessazione della fornitura, fatti salvi casi di insolvenza dell'utente, alla presentazione della disdetta e verrà restituito dopo il pagamento della fattura finale di conguaglio. Nei casi di inadempimento dell'utente, il Gestore può incamerare la somma corrispondente all'importo calcolato in base all'anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni previste dal presente regolamento e/o previste dalla legge.

## **Articolo 11. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

1. Le tariffe del servizio idrico integrato e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate secondo quanto previsto dal disciplinare di gestione del servizio dell'acquedotto, della fognatura e depurazione intercorrente tra il Gestore ed il Comune di Ventimiglia, in accordo con la normativa e con i regolamenti vigenti.
2. Tutte le tasse, imposte ovvero oneri, comunque imposti per legge o regolamento, inerenti al servizio ed ai consumi sono a carico del Cliente ed il loro importo viene conteggiato nelle fatture.
3. Le tariffe applicate per le forniture idriche potranno, in accordo con quanto previsto dai provvedimenti in materia che verranno emanati, essere modificate. Conseguentemente verranno modificate unilateralmente dal Gestore le relative clausole contrattuali.
4. La tariffa comprende anche il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione regolato dal disciplinare di cui al comma 1.
5. La variazione della tariffa non comporta modifica del rapporto contrattuale.

## **Articolo 12. CORRISPETTIVO PER SCARICHI DA FONTE AUTONOMA**

1. Il proprietario di pozzo o sorgente, riconducibile nelle categorie domestica o domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a comunicare al Gestore, il numero dei componenti il nucleo familiare e tutte le successive variazioni.
2. L'utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona solo da fonte autonoma, senza essere collegato al pubblico acquedotto, dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione calcolata sulla base di un consumo presunto di 100 litri/abitante/giorno.
3. L'utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona sia da fonte autonoma che da pubblico acquedotto dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione calcolata sulla base del consumo rilevato dal contatore dell'acquedotto, fermo restando che detta somma non potrà essere inferiore a 100 litri/abitante/giorno.

4. Nel caso di cui al comma 3 del presente articolo - utente che si approvvigiona sia da pubblico acquedotto che da fonte autonoma:

- a) L'impianto dovrà essere dotato di valvole di non ritorno;
- b) Le reti dovranno essere separate;
- c) Sulla fognatura dovrà essere presente un pozzetto di disconnessione.

5. Nel caso di mancata dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Gestore fatturerà in base al nucleo familiare presente nella banca dati dei Comuni. In assenza di questa, il numero dei componenti sarà determinato pari al numero medio di composizione dei nuclei familiari del territorio.

6. L'utente allacciato alla pubblica fognatura, oltre che a corrispondere la tariffa di cui all'articolo 11, se convoglia le acque meteoriche nella pubblica fognatura attraverso sistemi di pompaggio, poiché la fognatura è del tipo misto, direttamente all'impianto di depurazione comunale, è tenuto a corrispondere la tariffa di fognatura e di depurazione calcolata sulla base del volume di acqua scaricata, misurata da appositi contatori installati dal Gestore, oppure sulla base del volume stimato di acqua scaricata, calcolato tenendo conto degli indici di piovosità del territorio e delle dimensioni medie degli edifici, definito, per ogni anno, pari a mc 1040: l'una e l'altra possibilità di tariffazione deve essere adottata dall'Utente entro e non oltre giorni 30 dalla intimazione di scelta tariffaria formulata dallo stesso Gestore. Se l'utente non sceglie la tariffazione da adottare entro i suddetti giorni 30, il Gestore applicherà la tariffa sul forfettario pari a mc 1040 a partire dal 31-esimo giorno senza alcun preavviso, mentre in caso di scelta tariffaria da parte dell'utente, la stessa decorrerà dal giorno successivo alla scelta che dovrà pervenire al Gestore con racc. a.r. o altro mezzo equipollente che dia data certa di ricevimento.

### **Articolo 13. PAGAMENTI**

1. I corrispettivi per il servizio di fornitura del Servizio Idrico Integrato devono essere pagati entro e non oltre la data di scadenza indicata nella fattura, tale termine è da considerare essenziale, presso gli istituti bancari convenzionati, o mediante versamento su apposito c/c postale prestampato sulla bolletta oppure secondo le modalità indicate dal Gestore, in difetto sarà applicata immediatamente una penale pari al 5% sull'importo globale della bolletta, oltre agli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

2. Il sistema e la frequenza di fatturazione e riscossione, basato sulle letture dei contatori, sono di norma quadrimestrali, ma potranno essere variati dal Gestore, secondo sue specifiche esigenze. Nel caso di lettura non eseguita, si provvederà a formulare una fatturazione di acconto che verrà conguagliata, in funzione dell'effettivo volume consumato, alla prima lettura acquisita.

4. Il Gestore è tenuto a sollecitare l'utente moroso. A tal fine, alla scadenza della fattura senza che vi sia stato pagamento, con apposita comunicazione inviata con raccomandata oppure tramite fax o posta elettronica o posta certificata il Gestore invita l'utente a provvedere, entro i 7 giorni successivi alla data di spedizione o invio della stessa, al pagamento delle fatture scadute, addebitando allo stesso le spese postali sostenute. Nella medesima comunicazione, potrà essere anche indicato il giorno a partire dal quale, potrà essere sospesa la fornitura senza necessità di un ulteriore avviso, mediante la rimozione anche del contatore.

5. L'utente potrà evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento direttamente al personale aziendale incaricato dell'intervento di sospensione della fornitura. Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l'utente ne faccia espressamente richiesta, potrà prevedere forme rateizzate di pagamento, in questo caso sarà comunque applicato l'interesse di dilazionamento non inferiore al 5% annuo sugli importi da pagare dalla data originaria di scadenza della fattura, fino al totale pagamento.

6. Il Gestore si riserva il diritto di respingere o meno la richiesta di rateizzazione e comunque il numero e l'importo delle rate sarà stabilito dal Gestore stesso.

7. L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento, all'utente subentrante che richiede la voltura è addebitabile la morosità pregressa.

9. Per il ripristino dell'erogazione, l'utente, è tenuto anticipatamente a pagare le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti.

10. Il Gestore ha sempre il diritto di suggellare o rimuovere il contatore nel caso di inadempimenti di cui ai commi precedenti o quando l'uso dell'acqua fosse riattivato abusivamente mediante

apertura di rubinetti o rotture di sigilli, salva sempre ogni azione legale al riguardo e comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

#### **Articolo 14. CORRISPETTIVI ACCESSORI**

1. Il Gestore può inserire in bolletta tutti gli altri importi accessori come costi fissi per installazione/rimozione del contatore, imposte, tasse, oneri, penali e interessi, importi per lavori richiesti dall'utente ecc.

#### **Articolo 15. PUNTO DI CONSEGNA, PRESSIONE E PORTATA**

1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore in genere alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi dell'art.18 del presente regolamento alle normali condizioni di esercizio della rete.

2. Il valore minimo di pressione, stabilito secondo gli standard di servizio, viene misurato al punto di consegna ed è stabilito in 0,5 bar.

3. Il Gestore stabilisce le prescrizioni tecniche per gli utenti che hanno bisogno di pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto. In tal caso l'utente prima dell'allacciamento dovrà attestare la conformità dell'impianto interno a tali prescrizioni.

4. La portata minima erogata, stabilita secondo gli standard di servizio, viene misurata al punto di consegna mediante un contatore ed è stabilita dal Gestore.

5. Il contatore deve essere collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, al limite della proprietà pubblica, in una posizione di facile accesso al personale del Gestore. Il tipo ed il calibro del contatore sono stabiliti dal Gestore in relazione alla natura della fornitura. Tali apparecchi di misura sono installati esclusivamente dal Gestore che provvede anche all'apposizione di apposito sigillo di garanzia.

6. Gli impianti e le tubazioni idriche, fino al limite della proprietà pubblica, sono di proprietà del Gestore, oltre questo limite sono di proprietà del privato per cui gli utenti saranno responsabili della loro manutenzione ordinaria e straordinaria e conservazione; questo comma ha valore retroattivo per cui si applica anche agli impianti già esistenti.

7. Nel caso in cui, per esigenze tecnico-pratiche, il contatore venisse collocato all'interno della proprietà privata, gli impianti e le

tubazioni per la distribuzione dell'acqua oltre il limite della proprietà pubblica e quindi posate all'interno della proprietà privata, ad eccezione del contatore stesso che sarà di proprietà del Gestore, saranno di proprietà dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e conservazione. Quanto stabilito da questo comma ha valore retroattivo e si applica anche a tutti gli impianti esistenti.

Si conferma, infatti, che negli impianti già esistenti, se un contatore è posizionato all'interno della proprietà privata, vale la presente regola che stabilisce che gli impianti e le tubazioni esistenti sino al limite della proprietà pubblica sono di proprietà e competenza del Gestore insieme al contatore, anche se installato in proprietà privata, mentre gli impianti e le tubazioni esistenti posizionate in proprietà privata sono di proprietà e competenza privata e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione saranno a carico degli utenti interessati. Qualora l'utente non provvederà a riparare la condotta, entro 30 giorni dalla comunicazione di AIGA con la quale si invita a ripristinare la piena funzionalità idraulica della tubazione, il Gestore a partire dal 31-esimo giorno, senza alcun preavviso, applicherà a tutti i consumi rilevati dal contatore la tariffa di III° Supero fino a quando il Gestore constaterà che l'utente ha effettuato la riparazione della tubazione danneggiata. Inoltre il Gestore non risponderà dei danni provocati da guasti su questi tratti di tubazione.

## **Articolo 16. STRADE NON CANALIZZATE**

1. Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

2. Qualora le condizioni tecniche permettessero un eventuale allaccio, ma le strade fossero prive di canalizzazioni e l'utente (o gruppo di utenti) richiedesse comunque l'allacciamento, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari saranno a totale carico dei richiedenti. Il Gestore redigerà a tal fine l'apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa che verrà sottoposto all'utente (o gruppo di utenti) per l'accettazione ed il pagamento, sempre rispettando quanto disposto da precedente articolo 15.

## **Articolo 17. ALLACCIAMENTO**

1. Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione acqua, il Gestore realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al limite della proprietà privata.
2. Spetta al Gestore determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, contatore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del misuratore, mentre spetta all'utente provvedere alla spesa per la realizzazione della nicchia per posizionare il contatore e provvedere alla sua chiusura per proteggerlo dal gelo e dai danneggiamenti, dotata di chiusura universale dello sportello. Si precisa che solamente con la realizzazione della suddetta nicchia si provvederà ad installare il contatore.
3. Il punto di consegna della fornitura è il limite della proprietà privata.
4. La misurazione dei consumi avviene mediante contatore di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura, alla natura della somministrazione ed al consumo presunto che l'utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio.
5. Non è consentita l'installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca tarata.
6. Il contatore rimane di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione od eventuale sostituzione, salvo i casi indicati nel comma seguente.
7. L'utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia affinché il contatore sia preservato da manomissioni, da danneggiamenti o alterazioni, ivi compreso la rottura in caso di gelo in quanto è un suo onere proteggere il misuratore da eventuali gelate con materiali isolanti, ed è, perciò, per i danni ascrivibili a sua colpa anche lieve o dolo, tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione.
8. Il Gestore ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando, per esigenze tecniche, lo ritiene opportuno, con obbligo di preventiva comunicazione ma senza obbligo di giustificazione. Nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio, per casi di emergenza, morosità o per risolvere situazioni di pericolo, la sostituzione del contatore potrà essere eseguita senza l'obbligo di preventiva comunicazione.
9. Il Gestore effettua periodicamente campagne di verifica e

sostituzione programmata dei contatori.

## **Articolo 18. POSIZIONE APPARECCHI DI MISURA**

1. Tenendo presente quanto riportato all'articolo 17 comma 2, gli apparecchi di misura sono collocati, quando possibile, al limite della proprietà privata, nel luogo e nelle posizioni ritenute più idonee dal Gestore, in modo da evitare che il contatore sia esposto al gelo, alla polvere ed alle fonti di calore. Qualora la rottura del contatore avvenisse per gelo, la sostituzione dello stesso sarà a carico dell'utente per non aver rispettato l'Art. 17 comma 7 del Regolamento di somministrazione dell'acqua.

2. L'utente può chiedere lo spostamento del contatore, ma esso deve essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo dell'utente di eseguire direttamente le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata. Il Gestore si riserva comunque di respingere, a suo insindacabile giudizio, la richiesta dell'utente.

3. Il Gestore potrà procedere unilateralmente allo spostamento del contatore qualora lo stesso sia stato installato in posizioni diverse rispetto a quelle indicate al comma 1, dandone però preventiva comunicazione all'utente. Le spese necessarie per detto spostamento sono a carico del Gestore, ad esclusione del caso in cui l'utente non abbia consentito agli incaricati di AIGA di effettuare almeno una lettura nell'arco di un anno e nel contempo non abbiano provveduto a far pervenire ad AIGA la cartolina di lettura. In questo caso le spese di installazione del nuovo contatore saranno addebitate all'utente e se non sarà possibile disinstallare il vecchio contatore, questo non avrà più alcun valore nel conteggio dei consumi. Il consumo d'acqua, infatti, verrà rilevato sul nuovo contatore installato da AIGA SpA, mentre le eventuali spese di adeguamento dell'impianto interno restano a carico dell'utente.

4. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori qualora siano situati in luoghi di sua disponibilità, assumendosi le relative operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. La protezione del contatore è un onere dell'utente che ha l'obbligo di segnalare immediatamente i guasti dello stesso al Gestore. La riparazione e l'eventuale sostituzione del contatore, salvo i casi di danneggiamento, vedi articolo 17 punto 7, per dolo o per colpa

dell'utente, sono a carico del Gestore.

6. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di somministrazione.

7. Tutti i contatori di nuova installazione saranno provvisti, a cura e spese del Gestore, di valvola di non ritorno.

8. Come indicato all'art. 17, è compito ed obbligo dell'utente la realizzazione di nicchia di alloggiamento e protezione contatori, con sportello di chiusura dotato di serratura universale.

## **NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

### **Articolo 19. IMPIANTI INTERNI**

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua oltre il limite della proprietà pubblica sono di proprietà dell'utente che deve provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quelle prescritte dal Gestore.

2. Gli impianti interni dovranno essere dotati immediatamente a valle del misuratore di rubinetto di arresto, che sarà installato a cura e spese dell'utente. Il rubinetto di arresto o la saracinesca prima del contatore, dovranno essere posati in genere, in corrispondenza del limite della proprietà pubblica. Nel caso in cui il rubinetto di arresto non fosse collocato come previsto precedentemente, il confine di competenza della manutenzione competente al Gestore resterà comunque fino al limite della proprietà pubblica. Questa norma ha valore retroattivo e si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se dotati di contatore posto in proprietà privata.

3. L'utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.

4. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, a valle del punto di consegna coincidente con il

confine della proprietà pubblica, sono realizzati a cura e spese dell'utente.

5. Qualora l'installazione interna non fosse eseguita a regola d'arte e secondo quanto previsto dalla legge, oppure venissero riscontrate irregolarità, il Gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che l'utente avrà eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni. Il Gestore inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

6. Negli impianti interni l'utente deve osservare le seguenti prescrizioni di buona tecnica e possedere una certificazione di collaudo fornita da tecnico abilitato:

- 1) a valle del misuratore di consumi deve essere installata una valvola di ritegno ed un rubinetto di arresto munito di scarico, nella seguente sequenza: misuratore, rubinetto di arresto, rubinetto di campionamento, valvola di ritegno.
- 2) le tubazioni della distribuzione privata devono essere realizzate in materiali idonei all'uso potabile, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2.12.1978.
- 3) l'impianto interno, se realizzato con materiali conduttori, deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
- 4) nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili
- 5) a valle del punto di consegna deve essere prevista una condotta per la sola erogazione di acqua diretta destinata al consumo umano.
- 6) per tutti gli altri usi deve essere prevista una condotta separata (di seguito definita di acqua indiretta) non direttamente collegata alla linea dell'acqua diretta. In particolare gli apparecchi destinati alla produzione di acqua calda e vapore, gli impianti di riscaldamento di ogni tipo, i corpi scaldanti, le pompe di ogni tipo, i motori, gli impianti di raffreddamento, i filtri, le apparecchiature di trattamento dell'acqua, non possono avere alcuna comunicazione diretta con le tubazioni collegate alle condotte

di acqua diretta. È vietato altresì il collegamento dei tubi dell'acqua diretta con apparecchi a cacciata per latrine, senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e reflussi.

- 7) la separazione fra le condotte di acqua diretta ed indiretta può essere realizzata mediante i seguenti dispositivi:
  - sub1. serbatoio di accumulo per il contenimento di acqua potabile, conforme al D.L. n. 108 del 25/01/1992, dimensionato per le utenze domestiche in ragione di 150 l/abitante e per le altre in modo da coprire un fabbisogno di almeno 6 ore, dotato di idonea chiusura, munito di valvola a galleggiante, per la chiusura dell'alimentazione, e di scarico per troppo pieno posto al di sotto della bocca di erogazione a zampillo libero (tale sistema, oltre a garantire una perfetta separazione fra acqua diretta ed indiretta, consente di costituire una riserva idrica disponibile durante le possibili interruzioni dell'erogazione);
  - sub2. disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile (valvola di sicurezza destinata ad evitare il ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile) conforme alla norma UNI 9157/88 "Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove", di tipo approvato dal Gestore;
  - sub3. i pozzi d'acqua o altre captazioni ad uso privato e le condotte da essi alimentati non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione o di ritegno. La rete di distribuzione di tale acqua, separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile dall'utente.
- 8) nei casi di nuova realizzazione dell'impianto idrico o di manutenzione straordinaria, al termine dei lavori l'Impresa esecutrice è tenuta a rilasciare al committente, ai sensi dell'art. 9 della legge 46/1990, la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, facendo esplicito riferimento alle suddette norme tecniche; di tale dichiarazione fanno parte integrante e obbligatoria la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e lo schema dell'impianto realizzato, oltre alla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
- 9) il rispetto delle suddette prescrizioni, oltre a garantire la qualità dell'acqua per l'utente, preserva la risorsa idrica nella rete

pubblica di distribuzione da eventuali contaminazioni causate da guasti agli impianti interni o da usi impropri dell'acqua.

- 10) per gli impianti esistenti, l'utente è tenuto a verificare il rispetto delle norme descritte.
- 11) il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
- 12) qualora l'impianto non sia ritenuto idoneo, il Gestore può sospendere la fornitura dell'acqua, ferma restando la sua estraneità da ogni responsabilità per danni a persone o cose, derivanti dall'impianto di proprietà dell'utente.
- 13) il Gestore può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'utente è tenuto ad eseguirle entro congrui limiti di tempo che gli vengono prescritti.
- 14) il Gestore, per quanto concerne le eventuali variazioni di pressione derivanti da esigenze di gestione, non risponde dei danni agli impianti dell'utente derivanti da eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione, se tali modificazioni dovessero essere a titolo definitivo, gli utenti, a loro completa cura e spese, dovranno adeguare i loro impianti interni al nuovo regime di pressione.

## **Articolo 20. IMPIANTI DI POMPAGGIO**

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate a valle del contatore in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
3. É assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
4. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del

livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

5. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

6. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore che può prescrivere eventuali modifiche.

## **Articolo 21. DETERMINAZIONE DEI CONSUMI**

1. Il Gestore eroga l'acqua potabile con il sistema a contatore.

2. I contatori sono forniti esclusivamente dal Gestore, che ne stabilisce tipologia e calibro in relazione alla natura della concessione e al consumo presunto in relazione agli standard di servizio previsti.

3. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d'utenza rilevata dal personale del Gestore oppure, in caso di assenza dell'utente al momento della lettura, comunicata dall'utente stesso mediante compilazione della cartolina lasciata dal funzionario del Gestore ed inviata a quest'ultimo per tempo.

4. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private.

5. La lettura dei contatori viene eseguita dal Gestore con frequenze e modalità connesse alle necessità della gestione del servizio.

6. In caso di mancata lettura per causa dell'utente, di mancata comunicazione della lettura o di bollettazione in acconto senza lettura, il Gestore può determinare i consumi in base a valutazioni induttive che tengano conto di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

7. Nei casi di manomissione dei contatori, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di accertamenti e valutazioni tecniche, in mancanza di dati, il consumo verrà valutato sulla base del consumo medio annuo per utente con riferimento l'esercizio precedente.

8. Qualora tale impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per più di un anno, previa comunicazione, può essere disposta la

chiusura della presa dell'impianto; essa potrà essere riaperta soltanto dopo che il Gestore avrà effettuato la necessaria lettura. Il Gestore si riserva la facoltà di predisporre le opere per il posizionamento del contatore al limite della proprietà.

9. Il Gestore si riserva la facoltà di spostare su suolo pubblico o comunque il più vicino possibile al punto di presa il contatore nei seguenti casi:

-1) quando lo stesso sia installato in una proprietà privata e non raggiungibile dagli Operatori aziendali;

-2) quando lo stesso sia installato in contrasto alle normative dettate dal presente Regolamento o in caso di rifacimento delle reti di distribuzione.

## **Articolo 22. VERIFICA DEI CONTATORI**

1. Qualora un utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore o errata la misura, può chiederne la verifica al Gestore con una richiesta scritta e previo pagamento anticipato del rimborso di importo pari alle spese per la sostituzione del contatore.

2. Il Gestore quando si renda necessaria la rimozione del vecchio contatore, ne installa uno nuovo ed effettua le verifiche e le prove del contatore rimosso, cui potrà presenziare l'utente o persona esperta dallo stesso delegata se richiesto per iscritto dallo stesso utente.

3. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale.

4. Se la verifica dimostrerà un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, +/- 5%, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione rimarranno a carico dell'utente, in caso contrario saranno a carico del Gestore che restituirà all'utente le somme versate in anticipo.

5. La verifica del misuratore potrà essere effettuata dal Gestore direttamente "sul campo" al fine di accertare il funzionamento dello strumento nelle sue reali condizioni di esercizio e di favorire la presenza dell'utente.

6. In caso di funzionamento non regolare del contatore rimosso, il Gestore provvederà a ricalcolare l'ultima fattura solo nel caso in cui

l'utente abbia effettuato la richiesta di verifica contatore entro la data di scadenza della fattura stessa. Nel caso di nuovo utente e di assenza di consumi storici, il calcolo del consumo sarà fatto sulla base del consumo medio annuo per utente con riferimento all'esercizio precedente. In caso contrario, il ricalcolo sarà effettuato sulla base dei consumi storici calcolati dalla data di esecuzione della verifica e per un periodo massimo di 365 giorni.

7. L'utente può richiedere la verifica del regolare livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica è effettuata previo appuntamento.

8. Se dalla verifica risulta che il valore della pressione non è compreso nei limiti previsti dalla normativa, che stabilisce un valore minimo di 0,5 bar al punto di consegna, il Gestore provvede a risolvere il problema.

9. Nel caso in cui la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, il Gestore può addebitare, a titolo di risarcimento, nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica del livello di pressione, le spese della verifica effettuata.

## **NORME PER LE BOCHE ANTINCENDIO**

### **Articolo 23. BOCHE ANTINCENDIO**

1. Il servizio di somministrazione acqua può essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.

2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate ad usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi.

3. L'utente, deve prendere contatto con il Gestore per avere informazioni relativi alla disponibilità dei parametri idraulici e deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità. Questo comma ha valore retroattivo e si applica anche a tutte le progettazioni e costruzioni in essere.

4. Dette prese vengono installate dal Gestore sulla base dello schema dell'impianto fornito dall'utente e approvato dai VV.FF., previa accettazione del preventivo di spesa.

5. Ogni variazione di tale schema deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto viene applicata a titolo di penale una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle bocche da incendio e relative a condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura sono a carico dell'utente.

7. Uno speciale sigillo viene applicato dal Gestore ai rubinetti delle bocche antincendio.

8. L'utente può servirsi delle prese solo in caso di incendio, dandone comunicazione al Gestore entro le successive 24 ore affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigilli, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

9. Nel caso in cui venga constatata, con apposito verbale, la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non venga dato il tempestivo avviso di cui sopra, il cliente dovrà pagare una penale pari a tre volte il canone annuale per ogni bocca trovata manomessa dal periodo dell'ultima fatturazione, nonché il pagamento delle spese sostenute dal Gestore per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, e salvo il maggior danno accertato, è infatti responsabilità dell'utente accertarsi della regolare tenuta dei sigilli per le bocche antincendio di sua competenza.

10. Al fine di verificare eventuali usi impropri, il Gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull'allacciamento delle bocche antincendio a spese del richiedente.

11. Il Gestore non si assume responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso, né per interruzione del deflusso e diminuzione del carico.

12. Il canone annuo (quota fissa) è stabilito a forfait per la disponibilità di ogni singola bocca antincendio; la fatturazione potrà avvenire anche in modo frazionato seconda la cadenza prevista dal Gestore. Detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo di bocche installate. Per quanto riguarda invece gli impianti provvisti di "sprinckler", ogni cinque ugelli, verrà conteggiata una bocca antincendio.

13. A valle della presa realizzata dalla società il Cliente dovrà provvedere alla installazione di una valvola di arresto. Tale valvola dovrà essere sempre in posizione di "aperto" e la responsabilità di questa condizione ricade totalmente sul Cliente. Inoltre, al fine di verificare l'effettiva efficienza dell'impianto, il Cliente dovrà installare, a

sue cure e spese, un manometro, munito di rubinetto di intercettazione, sull'impianto interno a valle della valvola.

A richiesta scritta del Cliente e col pagamento delle spese relative il Gestore consentirà la rimozione dei sigilli per le operazioni di verifica, secondo le modalità che saranno precisate di volta in volta, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto interno. Il Gestore si riserva il diritto di far eseguire tutte le opere necessarie, a suo giudizio, per garantire il controllo della presa e del corretto funzionamento dell'impianto. Lo stesso determinerà il diametro della presa in base al numero delle bocche da collocarsi, alla loro distanza dalla presa ed alla loro ubicazione.

#### **Art. 24. CAUZIONE PER BOCHE ANTINCENDIO**

1. A garanzia delle bocche antincendio deve essere versato, a titolo cauzionale, un anticipo di garanzia infruttifero per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare verrà determinato dalla Società in relazione alle caratteristiche dell'impianto servito; tale deposito potrà essere aggiornato, anche nel corso della vigenza contrattuale, in relazione all'andamento delle tariffe.

2. Sin dal momento della stipulazione del contratto, resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti della Società e/o per conseguenze derivanti da inadempimenti del Cliente a quanto sopra disposto e, ove si riscontrassero irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

#### **Art. 25. ATTIVAZIONE E CONSEGNA DELLA PRESA PER BOCHE ANTINCENDIO**

1. Al momento del completamento dell'esecuzione dell'impianto interno da parte del Cliente, il Gestore provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscrivere da parte del Cliente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la posizione, il numero delle bocche installate.

2. Da tale momento responsabile dell'efficienza dell'impianto resta unicamente il Cliente, che non potrà chiamare in causa la Società per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.

3. Il Cliente è altresì responsabile della permanenza in posizione di "aperto" della valvola di pertinenza del Gestore ed in caso di chiusura della valvola, il cliente è tenuto ad informare per scritto il Gestore ed i VVFF. Questo comma ha valore retroattivo e si applica anche agli impianti esistenti.

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

### **Articolo 26. PRESCRIZIONI GENERALI**

1. L'utente si obbliga ad accettare ogni eventuale variazione che il Gestore ritenesse di dover apportare alla somministrazione dell'acqua ed ai propri impianti e si obbliga ad effettuare a propria cura e spese e nei termini e modi richiesti dal Gestore le modifiche ai propri impianti per adeguarli alle variazioni di cui sopra ed alle prescrizioni normative e tecniche, necessarie per il buon funzionamento della rete.

### **Articolo 27. PERDITE D'ACQUA**

1. L'intero importo del consumo di acqua misurato dal contatore è dovuto anche nel caso di perdite sugli impianti di proprietà dell'utente.

2. Qualora si verifichi una perdita a causa di rotture oltre il limite della proprietà pubblica, cioè sull'impianto interno, nella proprietà privata e su parti non visibili e non ispezionabili dell'impianto stesso, come ad esempio tratti di tubazioni interrati, (ad esclusione di galleggianti, valvole, rubinetti visibili etc...), l'utente, entro la data di scadenza della fattura, allo scopo di richiedere una eventuale agevolazione nell'addebito dei consumi rilevati, dovrà darne tempestiva segnalazione al Gestore.

3. L'agevolazione prevista dal comma 2 è condizionata ai seguenti accertamenti da parte del Gestore:

a) verifica che le eccedenze di consumo rilevate dall'utente siano imputabili esclusivamente a guasto o rottura dell'impianto interno su parti non ispezionabili;

b) verifica che il consumo anomalo, sia superiore ad almeno quattro volte il consumo medio delle tre ultime fatturazioni anche se i valori fossero stimati perché senza letture;

- c) verifica sul posto delle caratteristiche e delle dimensioni della perdita ed identificazione dei lavori di riparazione ritenuti necessari.
  - d) verifica successiva di avvenuta riparazione o esibizione da parte dell'utente di regolare ricevuta di avvenuta riparazione.
4. Se uno solo dei punti di cui al comma 3 non sarà soddisfatto, l'agevolazione non sarà concessa. L'eventuale agevolazione sarà concessa sulla sola fattura in questione, una sola volta ogni 3 anni.
5. Nel caso di agevolazione concessa, il Gestore disporrà l'emissione di una nuova fattura con una nuova scadenza da calcolarsi secondo la seguente procedura:
- a) per l'acqua potabile, fatturazione di tutti i consumi sino al consumo di tariffa base alle normali tariffe, tutti i consumi eccedenti il consumo di tariffa base alla tariffa di primo supero;
  - b) per la fognatura e la depurazione verranno fatturati solo i primi 120 metri cubi di consumo dell'acqua mentre non saranno fatturati i consumi eccedenti.
6. Oltre all'agevolazione concessa, all'utente viene riconosciuta la facoltà di richiedere un pagamento dilazionato da concordare con il Gestore, in caso di importi particolarmente elevati.
7. Il presente articolo non sarà applicato nel caso in cui l'impianto interno non fosse conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 19,20,21,22 del presente regolamento.

## **Articolo 28. RECLAMI**

1. I reclami devono essere presentati al Gestore ed indirizzati alla Direzione.
2. Per quanto riguarda le contestazioni sulle fatture, i reclami dovranno essere presentati a pena di decadenza entro la data di scadenza riportata nella fattura e comunque entro il termine di giorni 30 dalla data di scadenza fattura.

## **Articolo 29. IDENTIFICAZIONE E QUALIFICA DEI DIPENDENTI**

1. I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.
2. Ai dipendenti incaricati di mansioni operative o di ispezione,

qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale, deve essere garantito l'accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.

### **Articolo 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'utente vengono trattati per esclusivi fini istituzionali e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal documento di programmazione sulla sicurezza.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporta per il Gestore l'impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.

3. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell'utenza, nel rispetto della legge.

### **Articolo 31. SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA**

1. Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua con la conseguente risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando l'impianto interno non è conforme alle norme tecniche vigenti e a quelle del presente regolamento;

b) quando l'impianto ed il misuratore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e l'utente non intende provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;

c) quando non venga pagata regolarmente la fattura dell'acqua;

d) quando venga impedito l'accesso al personale del Gestore per la lettura del misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;

e) quando vengano manomessi i sigilli al misuratore e agli impianti o comunque alterato il contatore: in tal caso all'utente verrà addebitata una penale di euro 2.000,00 (duemila) oltre alla somma risultante dall'ultima fatturazione inerente al consumo;

f) quando all'utente intestatario subentri altro utente che non abbia eseguito la prescritta voltura;

g) quando l'utente utilizzi l'acqua per usi diversi da quello del contratto;

h) in caso di derivazioni arbitrarie, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché effettuate dopo l'apparecchio misuratore.

2. In nessun caso l'utente potrà pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della somministrazione, salvo i casi di accertata responsabilità del Gestore.

### **Articolo 32. ATTIVITA' INFORMATIVA**

1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l'esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore è tenuto a svolgere un'attività informativa su tutti gli aspetti dell'erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti sul corretto uso dell'acqua per favorire il risparmio idrico.

### **Articolo 33. SANZIONI**

1. Ogni violazione accertata delle prescrizioni contenute nel presente regolamento obbliga il titolare del contratto di fornitura, al ripristino ed al risarcimento del danno causato al Gestore.

2. La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti di arresto e a quanto posto in opera dal Gestore, anche nel caso che tali impianti siano ubicati nell'ambito della proprietà privata, comporta la denuncia alle autorità ed il pagamento da parte dell'utente dell'importo di cui all'art.31 punto (e).

### **Articolo 34. CONTROVERSIE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti. Per ogni controversia tra il Gestore e l'utente è competente esclusivamente il Foro di Sanremo.

### **Articolo 35. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

E' in facoltà dell'Azienda dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura, senza ricorso all'autorità giudiziaria, per qualsiasi inadempienza agli obblighi contemplati dal contratto e dal presente regolamento nonché quando, nonostante i solleciti di cui all'articolo 13,

risultati non pagata, interamente o parzialmente, anche una sola fattura.

### **Articolo 36. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società con totale e completo effetto retroattivo.
2. Il presente regolamento è vincolante per il Gestore e per tutti gli utenti ed è parte integrante di ogni contratto di somministrazione senza che ne occorra la materiale sottoscrizione.
3. Copia del regolamento, unitamente alla Carta dei servizi, è consegnato agli utenti all'atto della firma del contratto di somministrazione.
4. Le modifiche al regolamento si applicano alle utenze già in essere senza necessità di accettazione da parte degli utenti, fermo restando che copia del regolamento e delle sue modifiche saranno messe a disposizione degli utenti presso gli sportelli della Società.